



CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Adunanza del 20/12/2013

Il giorno 20 dicembre 2013, alle ore 15:20, nei locali della sede centrale dell'A.Di.S.U. Ateneo Federico II in Via De Gasperi n. 45, il Consiglio di Amministrazione, convocato per le ore 15:00 a mezzo posta elettronica con nota prot. n. 12151 del 13/12/13 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione bilancio di previsione 2014, Bilancio pluriennale - allegati;
3. Art. 19, comma 2, L.R. n. 21 del 2002. Ratifica Delibera del Presidente del C.d.A. n. 97/2013, ad oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio. Parziale rettifica delibera n. 76 del 06/11/13;
4. Accordo di collaborazione tra Adisu e Fondazione AdAstra, determinazioni;
5. Presa d'atto del Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti dell'Adisu;
6. Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - Art. 16 del decreto-legge n. 112/2008 - determinazioni;
7. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) - determinazioni;
8. Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012) - determinazioni;
9. Variazioni al bilancio di previsione 2013;
10. Varie ed eventuali;
11. Comunicazioni.

Sono presenti i consiglieri:

- Avv.to Vincenzo Corrado, Presidente;
- Prof. Santolo Meo;
- Dott. Rosario Vecchione;

Risulta assente il Sig. Alessandro Fontana.

E' inoltre presente per il Collegio dei Revisori, il Dott. Bruno Del Giudice.

Partecipano alla riunione il Direttore Dott. Giuseppe Pagliarulo, che assume le funzioni di Segretario della seduta, conformemente all'articolo 16 del Regolamento organizzativo e la dipendente funzionaria Dott.ssa Assuntina Braccia, delegata dal Direttore per la scrittura del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15:30 dichiara aperta la seduta e illustra il primo punto all'o.d.g..

.....**OMISSIS**.....

Secondo punto all'o.d.g.: Approvazione bilancio di previsione 2014, Bilancio pluriennale - allegati.

Il Direttore premette che il documento di programmazione finanziaria 2014 è stato redatto in continuità con quello dell'anno 2013 e dunque non vi sono sostanziali differenze nella previsione degli stanziamenti. A tal fine rinvia per approfondimenti alla relazione di accompagnamento al documento di programmazione.

Egli passa, dunque, all'illustrazione sommaria dei vari capitoli.

Circa le spese di personale come spiegato anche nella suddetta relazione è stata apportata una variazione tra alcuni capitoli relativi. Infatti il regolamento del personale e il CCDI 2013 sono stati aggiornati dal CDA con Delibera del 07/06/13, n. 39 e n. 50 del 24/07/2013 e preventivamente sottoposti anche alle OO.SS. nella seduta del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) nella successiva seduta del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013). Il detto regolamento prevede rispetto al personale dipendente attualmente impiegato (attualmente dipendente n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, dipendenti in comando n. 2 di categoria D), una previsione di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12. L'Accordo Decentrato 2013 al punto 13 recita: "13. ... Il lavoro interinale non è consentito per i profili della categoria A, per quelli della vigilanza e per quelli del personale educativo docente. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere attivato nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 14.09.2000. I lavoratori temporanei, ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.09.1999, partecipano all'erogazione delle risorse del salario accessorio per il periodo di attività presso l'Amministrazione, ma agli stessi non possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa ... Ai sensi dell'art.2, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il numero dei contratti di fornitura di lavoro



temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.2 del CCNL 14.09.2000, nonché alla normativa di cui alla legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2013 si rileva che l'Azienda in mancanza di riscontri su comandi, assegnazioni temporanee o intese di mobilità, di personale, continuerà, sempre nel rispetto del tetto di spesa del 2009 previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ad utilizzare il lavoro interinale, nei termini di durata idonei a sopperire alle deficienze nella dotazione organica".

Il personale in servizio attualmente è pari a n. 80 dipendenti e dunque la percentuale calcolata secondo i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, è pari a massimo 6 lavoratori somministrati e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00 (come da disposizione n. 158 del 2012).

L'art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 recita stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni ... fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale ... A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

L'articolo 9 della L.R. n. 38 del 2012 con oggetto "Adeguamento all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010", stabilisce che "La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo le norme più restrittive in applicazione del Piano di rientro del servizio sanitario".

Da verifiche interne fatte rispetto agli impegni del 2009 risulta il seguente quadro della spesa impegnata. Cap. 20 "SPESE PER LAVORO TEMPORANEO, COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE":

-) imp. n. 1 del 7.1.09 come da disp. n. 202/2007 € 38.986,89;
-) imp. n. 8 del 7.1.09 come disp. n. 444/2007 € 2.000,00;
-) imp. n. 14 del 7.1.09 come da disp. n. 675/2007 € 108.000,00;
-) imp. n. 193 del 11.5.09 come da disp. n. 208/2009 € 48.000,00;
-) imp. n. 264 del 8.9.09 come da disp. n. 227/2009 € 53.464,11.

Cap. 24 "SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE, CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI":

-) imp. n. 56 del 22.1.09 "COMPENSI DIRIGENTI AZIENDA ANNO 2009" € 200.000,00.

Cap. 59 "SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE":

-) imp. n. 419 del 1.2.10 "TFR CO.CO.CO." € 65.000,00.

La spesa massima è dunque pari a € 585.451,00. Il 50% sarebbe pari ad un tetto totale di € 292.725,50.

In merito alle modalità con le quali la Regione, gli enti regionali e locali debbano applicare questi tagli nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in



limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010). Ma questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 236 del 2013, n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009 e n. 139 del 2012). In base a tale canone interpretativo i tetti statali vincolano le Regioni solo in quanto concorrono a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate (vedasi n. 139 del 2012). In altri termini, le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011). Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato.

L'interpretazione più recente del tema è stata data dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la pronuncia n. 26 del 2013 nella quale si rileva che "Lo stesso significato dell'inciso posto all'inizio dell'art. 1, comma 141, l. n. 228/2012 (*"Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni..."*) tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, *nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali*, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi. Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, *"lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima richiamata enuncia il principio di diritto secondo il quale le norme che dispongono limiti puntuali alle spese obbliga gli enti al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga peraltro presente che la Regione Campania nell'intervento normativo di cui all'articolo 9 della L.R. n. 38 del 2012 con oggetto "Adeguamento all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010", ha stabilito che "La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" e non ha ritenuto di fissare lo stesso vincolo per il lavoro somministrato. Ma si ritiene preferibile applicare questo tetto anche alla tipologia suddetta.

Dunque la soluzione che si potrebbe prospettare è legata alle esigenze funzionali e organizzative dell'Azienda. Si consideri che per il lavoro in somministrazione la possibilità di fruire del tetto massimo consentito per l'Azienda, come previsto dalle norme sopra citate è pari al 7% del personale in servizio attualmente pari a n. 80 dipendenti e al 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009, dunque con il tetto di n. 6 unità di personale e di € 160.000,00 annue. Applicando il calcolo sulle n. 6 unità si supera il tetto di € 160.000,00. Dunque la soluzione sarebbe quella di stanziare sul capitolo n. 20 la somma necessaria a coprire le unità autorizzate ad oggi dal CDA in numero di 5 e applicare la riduzione su altri capitoli in misura corrispondente, portando comunque il tetto al 50% complessivo della spesa sostenuta nel 2009. Come fatto nella relazione e nel documento programmatico di bilancio.

Avremmo dunque uno stanziamento sul cap. 20 pari a € 292.725,50. Per un totale complessivo comunque di € 5.632.970,00 pari allo stanziamento del 2013.

A proposito poi dei trasferimenti regionali per il funzionamento, egli aggiunge che con nota assunta al



prot. n. 12296 del 17/12/13 la Regione ha comunicato un taglio di circa 300 mila euro relativamente all'anno 2013. Infatti lo stanziamento 2012 era pari ad € 3.264.458,51, mentre lo stanziamento 2013 appena comunicato è pari ad € 2.955.117,41.

La cosa appare quanto mai paradossale, visto che il 2013 è concluso e le somme sono state impegnate. Il Direttore ricorda di avere avuto vari incontri in Regione al fine di compulsare gli uffici regionali a comunicare il riparto in competenza in termini congrui con la programmazione delle ADISU. La L.R. n. 7 del 2002 prevede come per tutti i bilanci pubblici in sistema misto per competenza e cassa e dipendenti da altri enti, come nel caso dell'ADISU che le somme vengano comunicate dall'ente sovraordinato e dunque gli accertamenti avvengano nel rispetto della certezza dei trasferimenti. Nella realtà avviene, anche verificando i comportamenti passati, che il bilancio di competenza viene trasmesso alla Regione, ma le comunicazioni avvengono molto in ritardo. Nel caso di quest'anno la Regione ha fatto le comunicazioni di riparto per le borse di studio solo recentemente, mentre per il personale e per il funzionamento ha richiesto dati sul personale relativamente al 2012, e ha richiesto dati sul funzionamento sempre a rendiconto ma comunicando un dato sul 2013 non in linea con la programmazione già fatta e abbondantemente impegnata oramai. Nell'incontro tenutosi in Regione il Direttore rileva di avere comunicato sia alla dott.ssa Elmino sia al dott. Uccello l'impossibilità di accettare un taglio sulla competenza del 2013. Dunque l'Azienda avrebbe fornito i dati a rendiconto, come richiesti, ma avrebbe replicato al taglio. Peraltro è stato comunicato alla Regione che attualmente l'Azienda ha approvato una dotazione organica trasmessa in Regione e dunque le somme sono state considerate come impegnate anche rispetto alla dotazione organica approvata e trasmessa alla Regione come prevede la L.R. n. 21 del 2002. Ma nella realtà si tratta di somme che determinano attualmente residui passivi legati ad un percorso di programmazione dei fabbisogni, come previsto dalla normativa vigente, che non trova attuazione in una attivazione delle assunzioni per concorso se non dietro attuazione di quanto prevedono la normativa regionale richiamata e la Programmazione del 2013 regionale sul diritto allo studio approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 184 del 18.6.2013 "Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2013/2014". Dunque gli impegni definitivi che l'Azienda può prendere sulle spese del personale sono quelle indicate dalla Regione e quelle che l'Azienda può attivare particolarmente con comandi, e intese di mobilità previste dalla normativa nazionale vigente, dalla normativa regionale del 2002 e nel POA Aziendale trasmesso in Regione. Dunque nell'incontro è stato ribadita l'esigenza dell'Azienda di poter avere maggiori trasferimenti sul funzionamento anche con un'accorta riduzione dei trasferimenti per spese del personale che tenga conto della dotazione organica approvata e di una programmazione dei fabbisogni coerente con la normativa vigente richiamata nel POA Aziendale.

I Dirigenti collegi regionali hanno concordato con il percorso esposto, hanno peraltro compreso le ragioni dell'Azienda riferite al taglio del funzionamento 2013, dichiarando il pieno impegno nella soluzione del problema e tenendo conto che gli stessi sono subentrati solo recentemente nella gestione delle ADISU, il che ha comportato dei tempi tecnici necessari per comprendere lo stato della situazione e le criticità da affrontare.

Ora dal punto di vista contabile il problema del taglio sul fondo per il funzionamento 2013 non tocca direttamente la gestione del 2013. Infatti il Direttore ricorda quanto già discusso in precedenti incontri di CDA. Storicamente il fondo funzionamento è sempre stato utilizzato l'anno successivo rispetto a quello in cui veniva comunicato, sia perché la Regione ogni anno comunicava lo stanziamento alla fine dell'anno piuttosto che all'inizio, sia perché fino all'anno 2011 la Regione faceva riferimento all'anno accademico (ottobre-luglio) e non a quello finanziario (gennaio-dicembre).

Si veda a tal fine la nota prot. n. 6353/2012, con la quale il sottoscritto, alla luce della comunicazione regionale prot. n. 0969825 del 21/12/2011, chiedeva al funzionario dell'UO Contabilità e al Supporto tributario al RUP di effettuare la verifica sulla situazione delle comunicazioni regionali e degli accertamenti spesa degli anni pregressi, al fine di poter stabilire se imputare correttamente nell'anno 2012 lo stanziamento comunicato a fine anno 2011 su funzionamento a.a. 2011/2012. Il funzionario dell'UO Contabilità e il Supporto tributario al RUP riscontravano la richiesta con nota prot. n. 6572/2012, nella quale evidenziavano come a partire almeno dall'anno 2006 le somme per il funzionamento venivano comunicate ad Adisu a fine anno finanziario e pertanto stanziavano nel bilancio dell'anno finanziario successivo. A tal fine, essi comunicavano che era necessario provvedere ad una variazione al bilancio di previsione 2012, consistente nell'istituzione di un capitolo specifico in entrata in cui accertare la somma relativa al funzionamento 2011/2012.

La comunicazione è diventata poi proposta di delibera prot. n. 7260/2012, sottoposta al CdA e da questo approvata con delibera n. 37 del 02/10/2012.



Dunque, il funzionamento 2011/2012 è stato stanziato nel bilancio Adisu 2012 e così pure il funzionamento 2012/2013 nel bilancio Adisu 2013.

Pur essendo finora utilizzata, questa procedura non sembra prettamente in linea con il sistema contabile pubblico e per competenza. Nel senso che occorre riportare l'accertamento del 2013 sul 2014 insieme al riparto del 2014. Dunque come spiegato anche in precedenti verbali ci si troverà un anno nel quale le somme accertate saranno relative a due anni, ferma restando la cautela negli impegni corrispondenti anche in attuazione di quanto prevede l'art. 8, commi 3, 4 e 5, della Legge Regionale n. 7/2002.

Dunque, visto che con nota assunta al prot. n. 12296 del 17/12/13 la Regione ha comunicato che lo stanziamento 2013 è pari ad € 2.955.117,41, inferiore di circa 300 mila euro rispetto allo stanziamento 2012 e visto che detta comunicazione è giunta oramai al termine dell'anno finanziario 2013, si potrebbe utilizzare la seguente modalità per il riallineamento dei trasferimenti, ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, della Legge Regionale n. 7/2002:

Bilancio 2013

- incremento dello stanziamento del cap. 14 Entrate "FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" per € 2.955.117,41; lo stanziamento definitivo del capitolo arriva dunque ad € 6.219.575,92;
- istituzione del nuovo capitolo 280 Spese denominato "ECONOMIE DA ACCERT. SOMME PER FUNZIONAMENTO DA CAP. 4804 BILANCIO REGIONALE 2013 PER ALLINEAMENTO CONTABILE (L.R. 7/2002 ART. 8 COMMI 3-4-5)", correlato al cap. 14 Entrate, il cui stanziamento deve essere pari ad € 2.955.117,41 per la parità di bilancio;
- accertamento sul cap. 14 Entrate di € 2.955.117,41 come da nota regione prot. n. 12296 del 17/12/2013;
- non-impegno della somma in questione sul cap. 280 Spese, la cui economia viene ribaltata alla competenza del bilancio 2014, come da disposizioni della legge reg. ai commi 3 e 4 dell'art. 8.

Bilancio 2014

- l'economia derivante dal cap. 280 Spese anno 2013, pari ad € 2.955.117,41, viene riprodotta come stanziamento del cap. 280 Spese;
- in ossequio a quanto disposto all'art. 8 comma 5, della legge regionale, secondo cui il valore legato a tale accertamento-economia deve essere tenuto distinto dai risultati dell'esercizio cui si riferiscono, senza confonderlo con l'avanzo/disavanzo di amministrazione, in entrata, si istituirà il cap. 5 Entrate denominato "QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SPESE DI FUNZIONAMENTO", al fine di tenere distinta tale somma dall'avanzo ed avere la parità di bilancio).

Il Presidente del Collegio dei Revisori ritiene che alla luce della situazione descritta dal Direttore e dell'incontro avuto in Regione è comunque preferibile stanziare sul bilancio 2014 relativamente al funzionamento la stessa cifra prevista nel 2013, pari ad € 3.264.458,51, in attesa di avere ulteriori chiarimenti dalla Regione.

Dopo ulteriore discussione il Consiglio, all'unanimità, visti gli atti istruttori

DELIBERA N. 97

1. di approvare il Bilancio di previsione 2014, pluriennale e allegati, il cui schema riepilogativo è dato in allegato al presente verbale;
2. di dare atto del seguente prospetto di sintesi sulle entrate :

TRASFERIMENTI REGIONE PERSONALE	€ 5.632.970,00
TRASFERIMENTI REGIONE FUNZIONAMENTO	€ 3.264.458,51
TRASFERIMENTI REGIONE BORSE	€ 12.078.220,00
ENTRATE PROPRIE	€ 849.410,00
PARTITE DI GIRO	€ 3.021.685,97
	€ 24.846.744,48

3. di dare atto che ai fini del riallineamento contabile tra i trasferimenti regionali per il funzionamento e l'anno di competenza del bilancio Adisu, i sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5, della Legge Regionale n. 7/2002, si provvede ad effettuare le seguenti operazioni contabili:

Bilancio 2013



- incremento dello stanziamento del cap. 14 Entrate "FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO" per € 2.955.117,41; lo stanziamento definitivo del capitolo arriva dunque ad € 6.219.575,92;
- istituzione del nuovo capitolo 280 Spese denominato "ECONOMIE DA ACCERT. SOMME PER FUNZIONAMENTO DA CAP. 4804 BILANCIO REGIONALE 2013 PER ALLINEAMENTO CONTABILE (L.R. 7/2002 ART. 8 COMMI 3-4-5)", correlato al cap. 14 Entrate, il cui stanziamento deve essere pari ad € 2.955.117,41 per la parità di bilancio;
- accertamento sul cap. 14 Entrate di € 2.955.117,41 come da nota regione prot. n. 12296 del 17/12/2013;
- non-impegno della somma in questione sul cap. 280 Spese, la cui economia viene ribaltata alla competenza del bilancio 2014, come da disposizioni della legge reg. ai commi 3 e 4 dell'art. 8.

Bilancio 2014

- l'economia derivante dal cap. 280 Spese anno 2013, pari ad € 2.955.117,41, viene riprodotta come stanziamento del cap. 280 Spese;
- in ossequio a quanto disposto all'art. 8 comma 5, della legge regionale, secondo cui il valore legato a tale accertamento-economia deve essere tenuto distinto dai risultati dell'esercizio cui si riferiscono, senza confonderlo con l'avanzo/disavanzo di amministrazione, in entrata, si istituirà il cap. 5 Entrate denominato "QUOTE ECONOMIE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE A SPESE DI FUNZIONAMENTO", al fine di tenere distinta tale somma dall'avanzo ed avere la parità di bilancio).

4. di approvare, a tal fine, la seguente variazione al bilancio di previsione 2013:

Motivazione	Variazione	Stanziamento attuale cap.	Stanziamento finale cap.
Riallineamento contabile trasferimenti regionali su funzionamento e anno di competenza bilancio Adisu	Aumento di € 2.955.117,41 sul Cap. cap. 14 sezione Entrate "FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO"	€ 3.264.458,51	€ 6.219.575,92
	Istituzione del nuovo capitolo 280 sezione Spese "ECONOMIE DA ACCERT. SOMME PER FUNZIONAMENTO DA CAP. 4804 BILANCIO REGIONALE 2013 PER ALLINEAMENTO CONTABILE (L.R. 7/2002 ART. 8 COMMI 3-4-5)", correlato al cap. 14 Entrate		€ 2.955.117,41

5. di dare mandato al Direttore e all'UO Contabilità per gli atti di competenza conseguenti la presente delibera;
6. di dare mandato alla Direzione e agli uffici competenti per l'invio del bilancio e dei suoi allegati alla Regione Campania, anche per la pubblicazione sul BURC, in seguito all'esito favorevole dell'esame da parte dell'Organo di revisione;
7. di dare mandato alla Direzione per l'invio di copia della presente al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. n. 21 del 2002.

.....**OMISSIS**.....

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17:10.

Del che è il presente verbale.

Il Segretario Direttore
Dott. Giuseppe Pagliarulo

Il Presidente
Avv.to Vincenzo Corrado

Copia conforme all'originale
Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Pagliarulo